



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 2.8

Trasferimento

Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti disciplinati siano effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi e al tasso di cambio di mercato applicabile alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono:

- a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento;
- b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento;
- c) pagamenti di interessi, canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;
- d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o da un investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
- e) redditi e altri compensi del personale assunto all'estero in relazione all'investimento;
- f) versamenti a norma degli articoli 2.6 (Indennizzo delle perdite) e 2.7 (Espropriazione);
e
- g) il pagamento di risarcimenti in esecuzione di una sentenza pronunciata a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti).

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

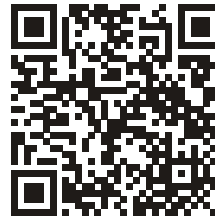
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-2.8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it